

S. 21 / Nr. 6 Gerichtsstand (i)

BGE 59 I 21

6. Estratto dalla sentenza 10 marzo 1933 in causa Steiner c. Knöpfel.

Seite: 21

Regeste:

Sentenza pronunciata da un giudice, che non è quello del domicilio della convenuta, in base a clausola di prorogazione del foro. Ricorso al Tribunale federale per violazione dell'art 59 CF. Ricorso ammesso. Nullità della clausola di proroga del foro, di cui la convenuta non ebbe conoscenza se non dopo la conclusione del contratto. Mancanza di accettazione della clausola per atti concludenti.

Per il pagamento di fr. 31,20, dipendente da forniture di merce, il creditore Arturo Knöpfel in Viganello escuteva la compratrice al suo domicilio in Peseux (Distretto ed Ufficio esecuzioni e fallimenti di Boudry). Avendo questa sollevato opposizione, Knöpfel, riferendosi ad una condizione contenuta nel formulario di dichiarazione di conferma della commissione secondo cui sarebbesi stato pattuito il foro di Viganello-Lugano, faceva citare la debitrice davanti al giudice di pace di Pregassona domandando che annullata l'opposizione «la ditta Steiner in Peseux venisse obbligata a pagare la comma suddetta e le spese».

Citata inutilmente due volte a comparire, il giudice di pace di Pregassona, con sentenza del 24 novembre 1932, statuiva:

«1. L'opposizione fatta da Rosa Steiner al precetto esecutivo N. 3767 è respinta.

2. Le spese ... a carico della parte convenuta Steiner.» Da questa sentenza Rosa Steiner si aggrava al Tribunale federale con ricorso di diritto pubblico del 17 dicembre 1932 per violazione degli art. 59 e 4 CP. La ricorrente allega di non aver mai firmato nè accettato una prorogazione di foro a favore dei tribunali ticinesi. Il solo giudice competente per la levata dell'opposizione sarebbe quindi quello di Boudry, come quello del foro dell'esecuzione. Al ricorso è annessa una dichiarazione della Polizia

Seite: 22

di Peseux, secondo cui la Steiner è ivi domiciliata dal 15 aprile 1914 senz'interruzione.

Considerando in diritto:

4.- La pretesa vantata dalla ditta Knöpfel essendo di natura personale, e la ricorrente persona solvente e domiciliata in Svizzera (art. 59 CF), chiedesi, se essa ha rinunciato per prorogazione al foro del suo domicilio ammettendo quello di Lugano.

a) Non è dimostrato che all'atto dell'ordinazione in discorso le parti abbiano stipulato una clausola di prorogazione del foro nel senso suesposto. Non è contenuta nei bollettini di commissione deposti dalla parte resistente. Essi portano invero l'indicazione: «Bestätigung vom Hause vorbehalten». Si potrebbe dedurre, che il contratto di compera non divenne perfetto che colla dichiarazione di accettazione dell'ordinazione da parte della ditta Knöpfel e poichè queste dichiarazioni di accettazione contengono l'indicazione di una prorogazione del foro, potrebbesi chiedere, se questa clausola non faccia parte del contratto stesso. Senonchè i bollettini di commissione non sono firmati dalla ricorrente: non è quindi dimostrato, che facendo l'ordinazione essa abbia avuto conoscenza della menzione precitata (Bestätigung vom Hause vorbehalten): questa condizione non può quindi entrare in linea di conto. Occorre dunque ritenere che la clausola, contestata, di proroga del foro non venne comunicata alle ricorrente che colla dichiarazione di accettazione (Auftragsbestätigung) e colle fatture che contengono la menzione: «Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Viganello-Lugano; als Gerichtsstand wird Lugano vereinbart»: ed alla prima pagina della dichiarazione d'accettazione vien rinviato «auf die umseitig genannten Bedingungen». La parte opponente non è invero in istato di produrre gli originali o copie autentiche di questi atti spediti alla ricorrente: ma la ricorrente non contesta nella replica di averli ricevuti, pur persistendo a contestare

Seite: 23

la loro pertinenza in merito alla questione della prorogazione.: riconosce quindi che questi atti (Auftragsbestätigung e Faktur) contengono infatti una menzione di prorogazione di foro. Da questa circostanza la parte Knöpfel desume, che la clausola di proroga di foro fu dalla ricorrente accettata tacitamente: ma la tesi non regge.

b) A stregua della costante giurisprudenza di questa Corte, la rinuncia al foro costituzionale (art. 59 CF) del domicilio richiede, per essere valida, un atto di volontà indubbia del rinunciante. È bensì vero che è possibile anche una rinuncia tacita, per atti concludenti, ma ciò soltanto quando (art. 6 CO) «la natura particolare del negozio o le circostanze non comportano un'accettazione espressa della

proposta di proroga»: in altri termini, quando le regole della buona fede avessero richiesto una dichiarazione da parte di chi cui la proposta di proroga era stata fatta.

c) Nel caso in esame, la dichiarazione di conferma dell'ordinazione e la fattura furono comunicate alla ricorrente solo dopo la conclusione del contratto, come fu sopra dimostrato. La clausola di proroga non faceva dunque parte del contenuto del contratto stesso: non era che una nuova proposta consecutiva al contratto. Secondo le regole della buona fede, non spettava alla ricorrente l'obbligo di dichiarare che non intendeva accettarla: la sua inerzia non può quindi senz'altro essere interpretata come tacita adesione (RU 26 I 443 consid. 3; 45 I 379; sentenza non pubblicata Pellissier c. «Olex» del 25 settembre 1926; Zeitschrift d. bern. Jur. Ver. Vol. 63, p. 414; Vol. 67 p. 33 e 40; Vol. 68 p. 46). Se, in altri casi, il Tribunale federale dall'inerzia o dal silenzio di uno stipulante ha dedotto ch'egli ha accettato la clausola di proroga contenuta, per la prima volta, nella dichiarazione di ratifica dell'ordinazione, si fu in condizioni affatto speciali: quando cioè dalla risposta alla dichiarazione di ratifica o quando dalle molteplici comunicazioni dello stesso formulario di ratifica al compratore, poteva esser

Seite: 24

dedotta la di lui volontà, di non insorgere contro la proposta di proroga. (RU 36 I p. 601; sentenza precitata Pellissier c. Olex.) Tali condizioni speciali, non si verificano nella fattispecie: ond'è che la ricorrente può prevalersi del diritto costituzionale garantito dall'art. 59 CF.

Il Tribunale federale pronuncia.

Il ricorso è ammesso